

STUDIO LEGALE
Avv. Veronica Ascolese
Via Sorrentino 59 – 80040 Poggiomarino (NA)
Cell. 3333732918 – tel Fax 08118769435
Pec: veronica.ascolese@forotorre.it

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART 700 C.P.C.

PER: **LONGOBARDI GIUSEPPE** nato il 27.06.1974 a Pompei (Na) (c.f. LNGGPP74H27G81Q) rapp.ta e difesa dall' avv. Veronica Ascolese (C.F SCLVNC79M56G813C), del foro di Torre Annunziata, ed elett.te dom.to presso lo studio legale sito in Poggiomarino, alla via Sorrentino 59, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 081 5284325 ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): veronica.ascolese@forotorre.it;

-ricorrente-

CONTRO

IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA NELLA PERSONA DEL MINISTRO *PRO-TEMPORE*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA in persona del Dirigente pro tempore

DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA Via Giolitti n. 24 41037

Mirandola



(Mo), in persona del Dirigente pro tempore

Tutti rapp.ti e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Bologna Via A. Testoni, 6

-Resistenti-

IN FATTO E DIRITTO

-Il sig. Longobardi, ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di Istituto di III fascia per il triennio 2017/2021, del personale ATA all' I.C. 8 di Modena con punteggio:

CO punti totali 13.80

CS punti totali 26.40

-Il ricorrente è stato individuato quale destinatario di una proposta di lavoro a tempo determinato, per il profilo di Collaboratore Scolastico, presso la Scuola Statale di Mirandola (Mo) (contratto prot. 4238 del 17.09.2018)

-In data 04.02.2019 veniva comunicato dal Dirigente scolastico il depennamento dalle graduatorie di III fascia, triennio 2018/2021 – profilo Collaboratore scolastico e Cuoco e la risoluzione del contratto stipulato. (allegato 1).

-L'Amministrazione scolastica escludeva il ricorrente dalla terza fascia della graduatoria Ata 2017/2020 per i profili di Collaboratore Scolastico e Assistente cuoco perché l'Istituto Paritario Ippsart "Primo Levi" di Agropoli (Sa) *"non è in grado di fornire la documentazione comprovante l'effettivo conseguimento del titolo di studio dichiarato dal Sig. Longobardi Giuseppe"*.

Inoltre nella domanda di inserimento risulta che il ricorrente aveva indicato di aver svolto il servizio presso l'Istituto paritario – "I sogni dei bimbi" di Nocera Inferiore (Sa) per gli a.s. 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2016/2017 2017/2018;



-Nel decreto di depennamento è stato evidenziato *“che non risulterebbero assolte le prestazioni contributive previste dalle disposizioni vigenti in materia e che dall’estratto contributivo risultano essere stati versati i contributi solo dal 01.03.2013 al 31.12.2013”*.

-Su quest’ ultimo punto la difesa tiene ad evidenziare che le contestazioni sollevate dalla Direzione Didattica avrebbe potuto, tutt’al più giustificare un provvedimento di rettifica del punteggio ma mai il depennamento.

-Mentre le mancate risposte da parte dell’ Ippsart “P. Levi” di Agropoli (Sa), per la verifica del certificato di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione settore cucina, non dimostra il mancato possesso da parte del ricorrente di tale titolo.

-L’istante ha regolarmente conseguito il titolo presso Ippsart “P. Levi” di Agropoli (Sa). Difatti il sig. Longobardi risulta titolare del certificato n. 181 Reg. Cert. Rilasciato dall’ Ippsart “P. Levi” di Agropoli (Sa) in data 28.07.2012 (allegato).

-Dopo la notifica del provvedimento il ricorrente si è attivato al fine di fornire le prove del regolare conseguimento di tale titolo. Difatti è venuto a conoscenza che parte dei registri e della documentazione della scuola Ippsart “P. Levi” di Agropoli (Sa) erano depositati presso la Scuola “ IIs Vico de Vivo di Agropoli (Sa).

-All’uopo anche per il tramite del procuratore veniva fatta richiesta di accesso agli atti (allegati) senza alcun esito positivo.

Tanto premesso è interesse del ricorrente agire in giudizio al fine di richiedere l’inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia **2017/2020-21** delle 30 istituzioni scolastiche previa eventuale disapplicazione del decreto di depennamento con cui la Direzione didattica ha provveduto alla risoluzione anticipata del contratto individuale ed ottenere il riconoscimento giuridico del periodo di lavoro prestato.



DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

L' art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell' attribuzione del punteggio nelle graduatorie.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

In caso di mancata convalida dei dati il dirigente deve procedere alla esclusione o rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, il decreto di esclusione del ricorrente è stato emesso a distanza di ben 5 mesi dal conferimento della supplenza.

E' evidente che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare prima i dovuti controlli.

Il notevole lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del decreto di esclusione dimostra il grave inadempimento dell'Amministrazione scolastica.

La Pubblica Amministrazione ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza , buona amministrazione e buona fede.



Infatti, il termine “tempestivamente” indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la P.A. ed il cittadino, la legge che disciplina la tempistica e la durata dei procedimenti è la legge 69/2009.

I controlli, andrebbero effettuati entro 30 giorni dalla data di assunzione.

Pertanto l'ampio lasso di tempo tra l'assunzione e l'emissione del decreto di esclusione determina l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta e ha arrecato un gravissimo pregiudizio al ricorrente che si era trasferito a Modena ed oggi si trova senza lavoro e senza reddito con una famiglia da mantenere..

MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE, ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO.

La Direzione didattica ha provveduto alla risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro ed il depennamento dalle graduatorie d'istituto senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento come previsto dall' art. 7 legge 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell'art. 7 della legge 241/90 (TAR Piemonte Torino sez. II sent. 13.11.2010).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto e depennamento dalle graduatorie d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto del ricorrente a vedersi reinserito nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2017/2020.



**SULL'ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI
DEPENNAMENTO.VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL DM 640/2017. VALIDITA'
DEL TITOLO DI ACCESSO POSSEDUTO.**

Il ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie aveva indicato il possesso del diploma di qualifica di “operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina.

La mancata risposta da parte dell' Istituto Ippsart “P. Levi” di Agropoli, per l'accertamento del diploma di qualifica professionale, non dimostra il mancato possesso di tale titolo.

Né giustifica l'esclusione per il profilo di Collaboratore scolastico e Cuoco.

SUL PERICULUM IN MORA

Dal comportamento arbitrario e illegittimo da parte dell'Amministrazione resistente, rileva l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di Collaboratore Scolastico e Cuoco.

Si tratta delle lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, a parere della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. Il ricorrente dal momento in cui ha ricevuto il decreto di risoluzione anticipata del contratto e il decreto di depennamento dalle graduatorie d' istituto non ha più lavorato, ed quindi privo di occupazione e di entrata economica.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus bonis iuris*), e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*) giustificano la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevverebbe inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario. Ciò anche in considerazione dell'imminente aggiornamento delle graduatorie per cui il ricorrente non



potrà inserire il punteggio che avrebbe conseguito senza la risoluzione del contratto e il provvedimento di depennamento.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Modena, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., Voglia emettere, con *decreto inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

- 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità/ nullità / inefficacia del decreto prot. 4238 del 17.09.2018 emesso dalla Direzione Didattica di Mirandola di depennamento del sig. Longobardi Giuseppe dalle graduatorie di circolo e di istituto 3 fascia per il triennio 2017/2020 per il profilo di Collaboratore Scolastico e cuoco e risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro;
- 2) Ordinare il reinserimento del Sig. Longobardi Giuseppe nelle graduatorie di circolo e di istituto di fascia Ata e Cuoco per il triennio **2017/2021**.
- 3) Riconoscimento del punteggio giuridico e corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte dalla data di risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali;

^^*^*^*^*^*

I S T A N Z A D I N O T I F I C A Z I O N E E X A R T. 151 C P C

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie per collaboratore scolastico, valide per il triennio 2018/2021.



Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

Ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi del d.p.r. 115/2002, si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro subordinato di valore indeterminabile

SJ

Avv. Veronica Ascolese

SI PRODUCE:

1) Decreto di depennamento



- 2) Decreto di risoluzione del contratto
- 3) Copia contratto del 17.09.2019
- 4) Certificato di qualifica Ippsart "Primo Levi"
- 5) Certificato di servizio presso la scuola "Mini Club i sogni dei bimbi"
- 6) Buste paga
- 7) Richiesta accesso agli atti Istituto Vico De Vivo di Agropoli

SJ

Avv. Veronica Ascolese

